

## **PRIVATISTI, ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ**

NORMATIVA. O.M. 5 dell'8 febbraio 2021, O.M. 41 del 27 giugno 2020, CM n. 1865/10/10/17), Decreto legislativo n. 62/2017.

NORME GENERALI. ESAMI DI IDONEITÀ ED ESAMI INTEGRATIVI. L'O.M. 5 dell'8 febbraio 2021 riunifica in un solo testo una serie di disposizioni relative agli esami integrativi e di idoneità presenti in diversi testi normativi anche molto datati ed estende la validità alle disposizioni già impartite per la sessione straordinaria dell'a.s. 2019/2020 dall'O.M. 41 del 27 giugno 2020.

Gli esami di idoneità, regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94, sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione. Se l'esito delle prove è positivo, lo studente ha la possibilità di frequentare la classe più avanzata per la quale ha fatto richiesta.

Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano. Gli studenti che presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le discipline i requisiti richiesti per l'anno di studi a cui intendono iscriversi: studiando privatamente, dovranno colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli argomenti oggetto di studio.

Superati gli esami di idoneità, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la richiesta.

Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all'anno successivo, gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per l'accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi.

Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l'esame di idoneità per la quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di partenza e quella di arrivo.

Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di

idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di scuola primaria.

L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale, sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria, presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

Gli esami integrativi. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo. Il passaggio avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/06 dell'anno scolastico di riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre entro il 15/06, con riserva.

**REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI INTEGRATIVI ED ESAMI DI IDONEITÀ.** Gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato di I ciclo i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio, indipendentemente dall'età.

**ESAMI DI IDONEITÀ NEL PRIMO CICLO.** Su richiesta delle famiglie e su parere unanime dei docenti della classe, possono accedere all'esame di idoneità all'anno successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, gli alunni frequentanti ad alto potenziale intellettuale, opportunamente certificato.

La domanda deve essere presentata alla scuola presso la quale si intende sostenere l'esame entro il 30 aprile di ciascun anno unitamente al progetto didattico-educativo seguito. L'esame si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno. Il calendario è definito dall'istituzione scolastica. Il Dirigente scolastico nomina la commissione sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei docenti. La commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. Per l'idoneità a classi della scuola primaria e alla prima classe della secondaria di primo

grado la commissione è composta da due docenti. Per l' idoneità alla seconda e terza classe della scuola secondaria la Commissione è composta dal Consiglio di classe dell'anno di corso per cui si chiede l' idoneità.

L' esame di idoneità alle classi della primaria e alla prima classe della secondaria di primo grado si articola in una prova scritta sulle competenze linguistiche, una seconda prova scritta sulle competenze logico-matematiche e un colloquio.

L' esame di idoneità alle classi seconde e terze della secondaria di primo grado si articola in tre prove scritte (italiano, matematica, inglese) e in un colloquio pluridisciplinare.

L' esito è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. in caso di esito negativo, a giudizio della commissione il candidato può essere ammesso alla classe inferiore (se non in possesso della relativa idoneità).

**ESAMI DI IDONEITÀ NEL SECONDO CICLO.** L' esame di idoneità nel secondo ciclo è rivolto:

- ai candidati esterni (o che abbiano interrotto la frequenza entro il 15 marzo) che vogliono accedere ad una classe successiva alla prima;
- ai candidati interni, che hanno ottenuto la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

Nella scuola secondaria di secondo grado gli esami di idoneità si svolgono in un' unica sessione speciale che deve terminare prima dell' inizio delle lezioni. Il calendario è definito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti.

L' ammissione agli esami di idoneità è subordinata all' avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all' estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall' ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall' obbligo dell' intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell' inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

Non è prevista l' ammissione agli esami di idoneità nell' ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l' esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un' istituzione scolastica statale o paritaria, fino all' assolvimento dell' obbligo di istruzione.

La commissione è formata dai docenti della classe a cui il candidato chiede l' ammissione ed è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto. La commissione può essere integrata dai docenti delle discipline delle classi precedenti per le quali il candidato non sia in possesso della promozione. La commissione verifica preliminarmente la conformità delle programmazioni presentate dai candidati ai curricoli ordinamentali. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l' esame d' idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

**ESAMI INTEGRATIVI NEL SECONDO CICLO.** Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Nella scuola secondaria di secondo grado possono sostenere gli esami integrativi:

- gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale che intendono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di un altro indirizzo, articolazione, opzione;
- gli studenti non ammessi alla classe successiva che intendono ottenere il passaggio alla classe di un altro indirizzo corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Nella scuola secondaria di secondo grado gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale che deve terminare prima dell'inizio delle lezioni. Il calendario è definito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

La Commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira che rappresentano le discipline sulle quali il candidato deve sostenere l'esame. Il numero dei docenti non può essere comunque inferiore a tre.

Al fine di favorire il riorientamento degli alunni iscritti al primo anno, entro e non oltre il 31 gennaio, gli studenti possono chiedere l'iscrizione ad un altro indirizzo di studi, senza dover svolgere gli esami integrativi. Gli studenti ammessi alla classe seconda che chiedono di essere iscritti ad altro indirizzo di studi, non devono sostenere gli esami integrativi.

**LE SCADENZE E LA DOMANDA DI ESAME DI IDONEITÀ O DI ESAMI INTEGRATIVI.** La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

La domanda di Esame di idoneità può essere consegnata personalmente a scuola e facendola protocollare; ricordarsi di consegnare una copia con il numero di protocollo. È possibile inviare la richiesta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure spedendola via pec; in tal caso, è meglio che tutti i documenti siano inseriti nel testo della pec e non vengano allegati.

Allegato A – Dichiarazione-Istruzione-Famigliare

Allegato B – Dichiarazione-Istruzione-Famigliare-16-anni

Allegato C – Dichiarazione-Istruzione-Famigliare-obbligo-formazione

Allegato D - Ritiro-da-scuola

Allegato E – richiesta-di-accertamento-ai-sensi-del-D.Lgs-62-del-17-art.-23

Allegato F – richiesta-esami-di-idoneità-candidati-privatisti

**LE COMMISSIONI.** Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del

corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal Dirigente scolastico.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

**PROVE D'ESAME DI IDONEITÀ.** I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto- grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo calendario definito da ciascuna istituzione scolastica. Le prove dell'esame di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria (Inglese), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

Le prove d'esame sono predisposte dalla Commissione considerando, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

**LA VALUTAZIONE.** La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi (per la secondaria di primo grado e con l'attribuzione dei livelli di competenza per la primaria).

**ESITO NEGATIVO DELLA PROVA.** I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della Commissione esaminatrice.

**PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.** L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

**GLI ESAMI PRELIMINARI E L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.** Gli esami preliminari sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline previste dal piano di studi. La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato assegnato, sulla base delle indicazioni di una apposita Commissione. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).

L'esame preliminare è sostenuto, nella seconda metà di maggio, davanti al Consiglio della classe collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza valida giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

**NORME PER I PCTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO** (Legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) **IN CASO DI PASSAGGI PER ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ** (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi). La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l'alternanza scuola lavoro (ora PCTO) come attività obbligatoria. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, devono chiedere ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di PCTO svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione per i PCTO istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il

candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta. È opportuno approvare uno specifico “Regolamento per l’iscrizione e lo svolgimento degli esami integrativi”.